

Trasporto di persone su acqua Iva al 5% dal 1° gennaio 2017

La legge di Bilancio 2017 ha modificato l'articolo 10, comma 1, n. 14) del DPR n. 633/1972, eliminando l'esenzione per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare e ha assoggettato tali prestazioni all'aliquota IVA del 5%.

Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per espressa previsione normativa, la tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell'Iva. Si ricorda che ai sensi del citato n. 14 sono considerati urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.

Quindi, per effetto dell'intervento, senza modificare il costo del biglietto per il consumatore, le aziende che svolgono attività nel trasporto urbano di persone per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare devono scorporare l'Iva che diviene un debito verso l'Erario ma nel contempo potranno detrarre l'Iva sugli acquisti.

Il direttore responsabile
Dr. Lelio Cacciapaglia